



COPIA

COMUNE DI BARZANA  
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 8  
del 09/03/2018

CODICE ENTE 10022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (componente riferita ai servizi indivisibili)  
Anno 2018 - conferma anno precedente.**

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo alle ore 21:45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MERATI TEODORO	SI	
2	FALGARI ROBERTO		SI
3	ZANCHI MILENA ROSALINDA	SI	
4	CASTELLI MARCO	SI	
5	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
6	TURANI ROBERTO	SI	
7	CURIAZZI FEDERICA	SI	
8	DONADONI FABIO		SI
9	ROTA LUCA ELISEO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	PREVITALI ROBERTO	SI	
		9	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto legge 09 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 38 del 15/02/2018 (18A01065) che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, e successive integrazioni e modificazioni, il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 640 del l'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Viste le modifiche introdotte in materia di IUC/TASI con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2016;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha prorogato anche per il 2017 quanto previsto al predetto comma 26 (blocco dell'aumento dei tributi locali) della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Rilevato ancora che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha modificato ed integrato la legge di Stabilità 2016 come segue: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*, bloccando nuovamente l'aumento dei tributi locali.

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 24/03/2017 con cui venivano confermate le aliquote e le detrazioni TASI determinate nell'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 15 del 15/06/2015 (ad

eccezione dell'aliquota abitazione principale cat. A/2- A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 esclusa dal 01/01/2016);

Ritenuto quindi confermare anche per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dei servizi indivisibili (TASI) determinate nel 2017;

Atteso che, sulla base delle aliquote TASI determinate nel 2015 e confermate negli anni successivi, questo ente incassava nell'anno 2017 l'ammontare di euro 61.000,00;

Dato atto inoltre, che in virtù delle modificazioni e dei divieti contenuti nella legge di stabilità, lo Stato versava a questo ente un contributo di **euro 131.835,84** ( 129.454,70 + 972,72 + 50% di 720,46 + 50% di 2.096,38 ) a titolo di mancato gettito TASI 2017 per abitazione principale, imbullonati, immobili a canone concordato e in comodato;

Preso atto che per i servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcuni tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Precisato che i costi dei principali servizi indivisibili che il Comune di Barzana intende finanziare attraverso l'applicazione della TASI per l'anno 2018 vengono così individuati:

MISSIONE 10 - Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione (cap. 1937 – 1939)	25.000,00
MISSIONE 10 - Servizi di Manutenzione ordinaria strade (cap. 1927 – 8098 - 1925)	4.000,00
MISSIONE 12 - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero (cap. 1656-8061-8062)	22.800,00
MISSIONE 1 - Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali (cap. 1156 – 8021 – 8022 – 8023 – 8024 – 8027 – 8028- 1053-8095)	131.086,00
MISSIONE 9 - Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente (cap. 1571-1808-8056-8057-8105 - 1724)	7.000,00
MISSIONE 8 - Urbanistica e assetto del territorio (cap. 1542)	6.285,00
<b>TOTALE Euro</b>	<b>196.171,00</b>

Dato atto che il costo complessivo per l'anno 2018 dei servizi indivisibili elencati al punto precedente è superiore al gettito stimato dalla TASI e al contributo statale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale IMU/TASI/TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2014;

Visti i pareri resi ai sensi del DLgs n. 267/2000;

Udito il Sindaco, il quale illustra l'argomento;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 9, nessun contrario, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- 1) **Di confermare** per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dei servizi indivisibili (TASI) determinate nel 2017 con atto consiliare n. 5 del 24/03/2017, così di seguito riassunte:

- Abitazioni di lusso delle sole categorie A/1 A/8 A/9 destinate ad abitazione principale e pertinenze max 1 per categoria catastale C/6 C/7 C/2. ( non presenti sul territorio di Barzana). Nessuna detrazione	<b>0,10% (1 per mille)</b>
- Fabbricati rurali ad uso strumentale - Aree fabbricabili - Tutte le altre tipologie di fabbricati (ad esclusione dei fabbricati merce)	<b>0,10% (1 per mille)</b>
- Fabbricati merce : Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati.	<b>0,25% (2,5 per mille)</b>

2) **Di confermare le seguenti disposizioni:**

- a) **Esenzione degli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore** ( ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- b) **Esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale dall'utilizzatore** della sola quota del 20% dovuta dall'affittuario/comodatario.
- c) **Riduzione del 50%** della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza) ;
- d) **Riduzione del 25%** dell' ammontare TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza);
- 3) **Di confermare** che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la percentuale di suddivisione del tributo viene così determinata : 20% per l'occupante ( esentato in caso di abitazione principale) e 80% per il titolare del diritto reale.
- 4) **Di individuare** come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi quelli indicati nella seguente tabella:

MISSIONE 10 - Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione (cap. 1937 - 1939)	25.000,00
MISSIONE 10 - Servizi di Manutenzione ordinaria strade (cap. 1927 - 8098 - 1925)	4.000,00

MISSIONE 12 - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero (cap. 1656-8061-8062)	22.800,00
MISSIONE 1 - Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali (cap. 1156 – 8021 – 8022 – 8023 – 8024 – 8027 – 8028- 1053-8095)	131.086,00
MISSIONE 9 - Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente (cap. 1571-1808-8056-8057-8105 - 1724)	7.000,00
MISSIONE 8 - Urbanistica e assetto del territorio (cap. 1542)	6.285,00
<b>TOTALE Euro</b>	<b>196.171,00</b>

- 5) **Di dare atto** che per usufruire delle riduzioni e delle esenzioni previste nel presente atto (ad eccezione delle esenzioni per abitazione principale desumibili dalla banca dati anagrafica), il contribuente deve presentare nei termini di legge apposita dichiarazione IMU (anche utilizzando i modelli reperibili sul sito internet istituzionale), a pena di decadenza dell'esenzione.
- 6) **Di trasmettere** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [ww.portalefederalismofiscale.gov.it](http://ww.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

IL PRESIDENTE  
F.to Teodoro Merati

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito [www.comune.barzana.bg.it](http://www.comune.barzana.bg.it) in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 15/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo De Filippis

---

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 26/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 15/03/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr. Vincenzo De Filippis